



NEWS

# Euroconference

**Edizione di lunedì 14 Luglio 2025**

## IMPOSTE SUL REDDITO

**L'impatto del concordato preventivo biennale nel Modello Redditi 2025**  
di Francesca Benini

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Perdite su crediti: adempimenti civilistici**  
di Alessandro Bonuzzi

## IVA

**Recupero dell'IVA erroneamente assoggettata a reverse charge in presenza di un pro rata di detrazione**  
di Marco Peirolo

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Redditi di capitali prodotti all'estero nel nuovo rigo RM31**  
di Ennio Vial

## IMPOSTE SUL REDDITO

**Il rebus del reddito catastale imponibile per il socio di società semplice agricola**  
di Alberto Tealdi, Luigi Scappini



## IMPOSTE SUL REDDITO

# **L'impatto del concordato preventivo biennale nel Modello Redditi 2025**

di **Francesca Benini**

Rivista AI Edition - Integrata con l'Intelligenza Artificiale

**LA CIRCOLARE TRIBUTARIA**

**IN OFFERTA PER TE € 162,50 + IVA 4% anziché € 250 + IVA 4%**  
Inserisci il codice sconto ECNEWS nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta  
Offerta non cumulabile con sconto Privege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**

Abbonati ora

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto con il D.Lgs. n. 13/2024, rappresenta una delle novità più rilevanti della recente riforma fiscale italiana.

Rivolto ai contribuenti di minori dimensioni, il CPB mira a instaurare un rapporto collaborativo tra Fisco e contribuenti, prevedendo la formulazione da parte dell'Amministrazione finanziaria di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Tale strumento, che si inserisce in un contesto volto a favorire una maggiore compliance fiscale tra Amministrazione finanziaria e contribuente, ha fatto registrare un impatto significativo sulle modalità di compilazione del Modello Redditi 2025.

L'effetto più rilevante che si è registrato riguarda l'introduzione del nuovo quadro CP, ossia del quadro nel quale viene determinata l'imposta sostitutiva CPB e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo concordato ed effettivo. Ulteriori novità, poi, si sono registrate in relazione alle modalità di compilazione dei quadri di determinazione del reddito (RF, RG, RE, LM), la cui compilazione continua a rimanere obbligatoria nonostante l'adesione al CPB.

Con il presente contributo, si intende fornire, oltre a un'analisi delle caratteristiche generali del CPB, un esame dettagliato delle novità che hanno interessato il Modello Redditi 2025 a seguito dell'introduzione del CPB.

### **Concordato preventivo biennale: quadro normativo e finalità**

Il CPB è un istituto disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, che può essere invocato dalle imprese e dai lavoratori autonomi IRES e IRPEF di minori dimensioni che applicano gli ISA.



Tale istituto prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP (art. 7, D.Lgs. n. 13/2024). L’adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA.

La proposta di CPB viene formulata nel seguente modo:

- ai fini IRES/IRPEF, il reddito di impresa/lavoro autonomo viene determinato in base alle regole ordinarie del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive/passive perdite su crediti, utili e perdite da partecipazione (15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024);
- ai fini IRAP, il valore della produzione netta viene individuato in base ai criteri previsti dal D.Lgs. n. 446/1997, senza considerare, conformemente a quanto previsto ai fini IRES/IRPEF, i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive/passive perdite su crediti, utili e perdite da partecipazione (17, D.Lgs. n. 13/2024).

Il contribuente che accetta la proposta CPB è tenuto, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, ad assoggettare, secondo un regime di tassazione ordinaria, ai fini delle imposte dirette e IRAP, il reddito e il valore della produzione concordati con l’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal reddito/valore della produzione effettivamente realizzati. Ne consegue, pertanto, che, nei periodi di imposta oggetto di concordato, gli eventuali maggiori o minori redditi/valori della produzione conseguiti non influiscono in alcun modo sul *quantum* della pretesa tributaria preventivamente stabilito (art. 19, D.Lgs. n. 13/2024).

Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, tuttavia, il Legislatore, con il D.Lgs. n. 108/2024, ha introdotto, nel D.Lgs. n. 13/2024, l’art. 20-bis, il quale prevede un regime opzionale attraverso il quale il contribuente può assoggettare a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e delle addizionali regionale e comunale la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc.).

È bene evidenziare che il contribuente che accetta la proposta CPB formulata dall’Agenzia delle Entrate non è in alcun modo esonerato dall’adempiere tutta una serie di obblighi dichiarativi espressamente previsti dal Decreto CPB.

A questo riguardo, infatti, si osserva che l’art. 12, D.Lgs. n. 13/2024, statuisce che il contribuente che aderisce al CPB è tenuto a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai 2 periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.

Tale contribuente, inoltre, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 13/2024, è tenuto, nei periodi d’imposta oggetto di concordato, a rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a



comunicare i dati per gli ISA.

Ne consegue, pertanto, che l'adesione al CPB non esonera il contribuente dalla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo nei quadri reddituali (RF, RG, RE, LM), i quali devono sempre essere compilati secondo le modalità ordinarie.

Ciò a maggior ragione se si evidenzia che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024, il reddito effettivamente prodotto dal contribuente nei periodi di imposta oggetto di concordato deve essere preso a riferimento per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

## **Il nuovo quadro CP nel Modello Redditi 2025**

Tra le novità più importanti che hanno interessato il Modello Redditi 2025 si annovera l'introduzione del quadro CP, ossia il quadro dedicato alla gestione dell'istituto del CPB.

Tale quadro deve essere compilato da parte dei soggetti che hanno aderito al CPB per le annualità 2024-2025. Ma questi soggetti non sono gli unici a essere tenuti a compilare il quadro CP.

L'adesione al CPB, infatti, da parte di contribuenti in regime di trasparenza fiscale (società e soggetti assimilati di cui agli artt. 5, 115 e 116, TUIR) si ripercuote sui relativi soci o associati che, per espressa disposizione normativa (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024), devono dichiarare la quota di reddito (o perdita) concordato a loro imputata.

Il medesimo effetto si verifica anche nel caso in cui la società trasparente abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, di cui all'art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024; tale imposta, determinata dalla società, deve infatti essere versata *pro quota* dai singoli soci.

Di tali aspetti va tenuto conto in fase di dichiarazione dei redditi del socio, considerato che tale soggetto è tenuto a indicare nel quadro CP:

- la quota di imposta sostitutiva CPB a lui attribuita; ovvero
- la quota di reddito effettivo a lui attribuita.

Passando all'analisi strutturale del quadro CP, si evidenzia che lo stesso è suddiviso in 5 sezioni, ciascuna con una funzione specifica.

In particolare, la Sezione I è riservata ai contribuenti che optano per l'imposta sostitutiva sul reddito di cui all'art. 20-bis, Decreto CPB. Tali contribuenti, come detto, possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che



risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli artt. 15 e 16, Decreto CPB, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

- del 10%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- del 12%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- del 15%, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

A tal fine, nei righi CP1 e CP2 va indicato:

- in colonna 1, il reddito d'impresa (rigo CP1) o il reddito di lavoro autonomo (rigo CP2) derivante dall'adesione al concordato, di cui al rigo P06 del Modello CPB relativo al periodo d'imposta precedente il biennio;
- in colonna 2, il reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli 15 e 16, Decreto CPB. Il reddito da indicare corrisponde a quello rilevante ai fini del CPB dichiarato al rigo P04 del Modello CPB relativo al periodo d'imposta precedente il biennio. In caso di perdita, la colonna non va compilata;
- in colonna 3, l'imponibile soggetto a imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 2;
- in colonna 4, il codice corrispondente all'aliquota e all'imposta sostitutiva applicabile;
- 1 – aliquota del 10% – imposta sostitutiva 20-bis;
- 2 – aliquota del 12% – imposta sostitutiva art. 20-bis;
- 3 – aliquota del 15% – imposta sostitutiva art. 20-bis;
- 4 – aliquota del 3% – imposta sostitutiva 31-bis;
- 5 – aliquota del 10% – imposta sostitutiva art. 31-bis;
- in colonna 5, l'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'art. 20-bis, Decreto CPB.

Inoltre, qualora il contribuente partecipi in qualità di socio a una società fiscalmente trasparente, ai sensi degli artt. 5 e/o 116, TUIR, ovvero sia collaboratore di un'impresa familiare o di un'azienda coniugale non condotta in forma societaria, che ha aderito alla proposta di CPB e che ha optato per il regime dell'imposta sostitutiva, nei righi da CP3 a CP5 vanno indicati:

- in colonna 1 il codice fiscale della società trasparente partecipata, o del titolare dell'impresa familiare o del coniuge;
- in colonna 2, l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta dal dichiarante socio.

Passando, poi, all'analisi delle Sezioni II e III, si evidenzia come le stesse siano dedicate alla determinazione del reddito concordato (reddito di impresa e di lavoro autonomo) da



assoggettare alle imposte sui redditi, debitamente rettificato secondo le variazioni in aumento o in diminuzione specificamente individuate dal D.Lgs. n. 13/2024.

E così, la Sezione II, dedicata alla rettifica del reddito d'impresa concordato, riporta al suo interno le variazioni derivanti dall'art. 16, D.Lgs. n. 13/2024, mentre la Sezione III, dedicata alla rettifica del reddito da lavoro autonomo, individua le variazioni che devono essere effettuate ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 13/2024.

Tali sezioni sono composte di 2 righi in cui vanno indicate, rispettivamente, le variazioni ai sensi degli articoli sopra citati, quindi la presenza di plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive o passive, ecc., e i dati per individuare il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposizione (reddito concordato, variazioni, reddito concordato rettificato, perdita non compensata).

In ogni caso, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo, dopo le rettifiche, non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.

La Sezione IV, a conferma della rilevanza del reddito effettivo nonostante l'accettazione della proposta, si compone di un solo rigo (CP10) nel quale deve essere indicato il reddito effettivo calcolato nei quadri ordinari (RF, RG, RE, RH) senza tenere in considerazione le variazioni in aumento o in diminuzione previste dal D.Lgs. n. 13/2024.

Tale reddito effettivo deve essere preso in considerazioni ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo.

Infine, la Sezione V è dedicata alla segnalazione di possibili cause di cessazione o decadenza dal regime CPB.

In particolare, nel caso in cui si verifichi una ipotesi di cessazione di cui agli artt. 19, comma 2, e 21, D.Lgs. n. 13/2024, è necessario compilare la colonna 1 dei righi CP11 e/o CP12 nella quale indicare uno dei seguenti codici, corrispondenti a una delle cause di cessazione dal regime di CPB:

1. il contribuente ha modificato l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. Si ricorda che la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA di cui all' 9-bis, D.L. n. 50/2017;
2. il contribuente ha cessato l'attività;
3. il dichiarante è risultato interessato da operazione di conferimento. Si ricorda che all'ambito del conferimento è riconducibile, ai fini della cessazione dal CPB, anche la cessione di ramo di azienda (circolare n. 18/E/2024, par. 6.6);
4. il contribuente ha dichiarato ricavi di cui all' 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), TUIR, o compensi di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal Decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato



del 50%;

5. il contribuente si sia trovato in presenza di circostanze eccezionali, individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024, che hanno determinato minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato;
6. il contribuente ha aderito al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014.

Nell'ipotesi in cui, invece, si verifichi una ipotesi di decadenza di cui all'art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, è necessario compilare la colonna 2 dei righi CP11 e/o CP12 nella quale indicare uno dei seguenti codici, corrispondenti a una delle cause di decadenza dal regime di CPB:

1. a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
2. a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell' 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
3. sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
4. ricorre una delle ipotesi di cui all' 11, Decreto CPB, ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, Decreto CPB;
5. è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all' 12, comma 2, Decreto CPB.

## **Il CPB e gli effetti sugli altri quadri del Modello Redditi 2025**

L'introduzione dell'istituto del CPB, oltre ad aver portato all'inserimento del quadro CP nel Modello Redditi 2025, ha determinato una sostanziale modifica dei dati da indicare in una serie di altri quadri dichiarativi.

Tra queste modifiche, si richiamano le novità che hanno interessato i quadri RE, RF e RG del Modello Redditi 2025. In particolare, in tali quadri è stato previsto che, per i contribuenti che hanno aderito al CPB, atteso che la loro tassazione è applicata sul reddito imponibile concordato e non su quello effettivo, nei righi RE21 (reddito da lavoro autonomo), RF63 (reddito di impresa in contabilità ordinaria) o RG31 (reddito di impresa in contabilità semplificata) deve essere indicato il reddito concordato riportato nel quadro CP, anziché quello effettivo.



Tale importo, poi, deve conseguentemente essere indicato nel quadro RN.

Ulteriori modifiche si registrano nel quadro RS (Prospetti vari) del Modello Redditi 2025.

In particolare, in tale quadro RS devono essere indicate le informazioni sul CPB, come l'adesione, l'esclusione o la cessazione. Tali indicazioni sono essenziali per documentare eventi che influenzano la validità del concordato, come il superamento dei limiti dimensionali od operazioni straordinarie.

Ancora, l'introduzione del CPB ha fatto registrare rilevanti modifiche sulle modalità di compilazione del quadro LM da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014.

Tali soggetti, infatti, sono tenuti a compilare i nuovi righi LM32 e/o LM33 per determinare il reddito concordato. È bene evidenziare che, i soggetti forfettari, a differenza dei contribuenti in regime ordinario, non sono tenuti a compilare il quadro CP (salvi casi eccezionali riconducibili al possesso di partecipazioni in società in regime di trasparenza).

Volendo entrare nel dettaglio, si evidenzia che nel rigo LM32, il contribuente è tenuto a riportare il reddito concordato (rigo LM63 del Modello Redditi PF 2024), il reddito effettivo dell'anno precedente (rigo LM34, colonna 3, del Modello Redditi PF 2024) e la quota incrementale imponibile assoggettata all'imposta sostitutiva di cui all'art. 31-bis, D.Lgs. n. 13/2024, del 10% o del 3%, da indicare al rigo LM39, colonna 1.

In caso di opzione per l'imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato, il reddito da indicare al rigo LM33 del Modello Redditi PF 2025 è pari alla differenza tra il reddito concordato (rigo LM32, colonna 1) e la quota soggetta a sostitutiva (rigo LM32, colonna 3). Qualora, invece, non si sia optato per l'imposizione sostitutiva sul reddito concordato, al rigo LM33 deve essere riportato il valore del reddito d'impresa o di lavoro autonomo che nella precedente dichiarazione era stato proposto e accettato dal contribuente nel quadro LM del Modello Redditi PF 2024 (rigo LM63); non è necessario compilare il rigo LM32. In questo caso, l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo concordato è tassato con le aliquote proprie del regime forfetario (del 15% o del 5%).

Dal momento che, in caso di adesione al CPB, la tassazione è applicata sul reddito imponibile concordato (art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024) e non su quello effettivo; il reddito imponibile è determinato assumendo il valore del rigo LM33 (dal quale devono essere dedotti i contributi previdenziali e le eventuali perdite pregresse), e non quello che accoglie il reddito effettivo, ossia il rigo LM34, colonna 3.

Sempre in caso di adesione al concordato, al rigo LM45 devono essere indicati gli acconti della sostitutiva del regime forfetario, unitamente alla maggiorazione nel caso in cui sia stato utilizzato il metodo storico di calcolo degli acconti.



Da ultimo, si evidenzia che sono intervenute modifiche anche con riferimento al Modello IRAP 2025.

In particolare, i soggetti che hanno aderito alla proposta di CPB sono tenuti a compilare, non solo i quadri di determinazione del valore della produzione (IP, IC e IE) secondo le regole ordinarie, ma anche la sezione XXII del quadro IS del Modello IRAP 2025.

In particolare, nel rigo IS250 deve essere indicato:

- in colonna 1, il valore della produzione netta derivante dall'adesione al concordato di cui al rigo P08 del Modello CPB relativo al periodo d'imposta precedente al biennio;
- nelle colonne 2 e 3, le variazioni positive (col. 2) e negative (col. 3, senza essere precedute dal segno "-") del valore della produzione netta concordato di cui agli 15 o 16, Decreto CPB, ove rilevanti ai fini IRAP;
- in colonna 4, il valore della produzione netta rettificato, pari alla somma algebrica di colonna 1, colonna 2 e colonna 3; tale importo, in ogni caso, non può essere inferiore a 2.000 euro.

Il valore della produzione netta rettificato indicato in colonna 4 va riportato:

- per i soggetti che compilano il quadro IP nel rigo IP74;
- per i soggetti che compilano il quadro IC nel rigo IC76;
- per i soggetti che compilano il quadro IE nel rigo IE61.

Si segnala che l'articolo è tratto da "[La circolare tributaria](#)".



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Perdite su crediti: adempimenti civilistici**

di Alessandro Bonuzzi

Master di specializzazione

### **Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale**

Scopri di più

I crediti devono essere iscritti in bilancio, ai sensi dell'[art. 2426, comma 1, n. 8, c.c.](#), secondo il presumibile valore di realizzo.

Il valore nominale dei crediti va **rettificato tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione**, laddove siano previste **inesibilità**. Il fondo è diretto a coprire:

- le **perdite già manifestatesi**, ma non ritenute **definitive**;
- le **perdite non ancora manifestatesi**, ma ritenute **probabili**, ossia quelle per le quali, come affermato dal Principio contabile OIC 15, la situazione di inesibilità, pur essendo intrinseca nei saldi, può manifestarsi in esercizi successivi a quella di iscrizione del credito in bilancio.

Infatti, le perdite connesse all'inesibilità **non devono gravare sul bilancio dell'esercizio** in cui le stesse si manifesteranno, ma, in ossequio ai principi di prudenza e competenza, devono gravare sull'esercizio in cui si possono **ragionevolmente prevedere**.

Lo stanziamento al fondo svalutazione può essere effettuato a **seguito di una valutazione analitica** ovvero **sintetica**:

- la **valutazione analitica** riguarda **ogni singolo credito iscritto in bilancio**, tenendo conto altresì delle condizioni economiche generali, di settore e del c.d. rischio Paese (rischio connesso alla situazione politica, economica, ambientale, sanitaria, eccetera, del Paese del debitore). Il criterio analitico è generalmente utilizzato per crediti di ammontare cospicuo;
- la **valutazione sintetica** va effettuata sulla base del **grado di realizzabilità dei crediti**, utilizzando dati storici (ad esempio, percentuale sulle vendite o sui crediti) che conducano a svalutazioni realistiche.

In ogni caso, trattandosi di un'analisi valutativa, la svalutazione deve essere effettuata utilizzando un criterio **prudenziale**, dovendo da essa scaturire valori adeguati.



I crediti oggetto di svalutazione rimangano iscritti in contabilità per il loro valore nominale, finché la perdita diviene certa, mentre in bilancio devono essere esposti al **netto** del relativo **fondo di svalutazione**.

Quest'ultimo va utilizzato al verificarsi della **definitiva inesigibilità** dei crediti. In particolare, il fondo va utilizzato fino a capienza dello stesso, con rilevazione della eventuale differenza quale **perdita su crediti**.

Si ricorda che, secondo il Principio contabile OIC 15, in linea generale, il credito deve essere **cancellato** dal bilancio quando:

- i **diritti** contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si **estinguono** (parzialmente o totalmente). Ciò può accadere per **pagamento, prescrizione, transazione, rinuncia al credito, rettifiche di fatturazione** e ogni altro evento che fa venire meno il diritto a esigere determinati ammontari di disponibilità liquide, o beni/servizi di valore equivalente, da clienti o da altri soggetti; oppure
- la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è **trasferita** e con essa sono trasferiti sostanzialmente **tutti i rischi e i benefici inerenti al credito**. Ai fini della valutazione del trasferimento dei rischi e dei benefici si deve tener conto di tutte le clausole contrattuali, quali – a titolo meramente esemplificativo – gli **obblighi di riacquisto al verificarsi di certi eventi** o l'esistenza di **commissioni, di franchigie e di penali** dovute per il mancato pagamento.

Gli eventi più **ricorrenti** idonei a **determinare la cancellazione** sono nella pratica:

- l'avvenuta **prescrizione** del credito, la quale, ai sensi dell'[2934, c.c.](#), si manifesta quando il titolare del diritto non lo eserciti per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge (in generale, ai sensi dell'[art. 2946, c.c.](#), **10 anni**). Il termine è di **5 anni**, ex [art. 2948, c.c.](#), per i **crediti relativi ai canoni di locazione**, agli interessi e ai pagamenti da effettuarsi annualmente o in termini più brevi ovvero di 1 anno per i crediti relativi alle provvigioni spettanti al mediatore ex [art. 2950, c.c.](#), ai **premi di assicurazione** ex [art. 2952, c.c.](#), ecc.);
- la **cessione del credito**. Al riguardo, va precisato che solo la cessione **pro soluto** comporta la **cancellazione del credito dal bilancio**, siccome può ritenersi definitiva con trasferimento del rischio d'insolvenza al cessionario e rilevanza della differenza tra quanto ricevuto e il **valore di iscrizione del credito in bilancio**.



## IVA

## **Recupero dell'IVA erroneamente assoggettata a reverse charge in presenza di un pro rata di detrazione**

di Marco Peirolo

Convegno di aggiornamento

### **Reverse charge e aliquote ridotte in edilizia**

Scopri di più

L'[art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972](#), nel testo riformulato dall'[art. 93, D.L. n. 1/2012](#), prevede che il cedente/prestatore ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti del cessionario/committente, soltanto **a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi**. In tal caso, il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, **con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta** addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell'originaria operazione.

Tale disposizione, introdotta per garantire la **conformità delle disposizioni interne ai principi di neutralità e di detrazione**, previsti dalla normativa comunitaria in termini di caratteristiche immanenti all'intero sistema dell'IVA, consente al contribuente, che ha **subito un accertamento ai fini IVA, di riaddebitare a titolo di rivalsa al cessionario/committente l'imposta o la maggiore imposta accertata e versata**.

L'esercizio del diritto alla detrazione da parte del cessionario/committente è subordinato, in deroga agli ordinari principi, **all'avvenuto pagamento dell'IVA addebitatagli in via di rivalsa dal cedente/prestatore**. In tal modo, è **scongiurato l'ingiusto arricchimento** che il cessionario/committente conseguirebbe se detraesse l'imposta **senza provvedere al suo effettivo pagamento**.

La norma mira, pertanto, a ripristinare, anche nelle ipotesi di accertamento, la **neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa e dal diritto di detrazione**, consentendo il normale funzionamento dell'IVA, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici.

Può accadere che la **rivalsa dell'IVA** oggetto di accertamento sia esercitata nei confronti di un soggetto in regime di **pro rata di detrazione** per un'operazione **erroneamente assoggettata a reverse charge**, anziché al regime ordinario.



È tale, ad esempio, il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella [\*\*risposta a interpello n. 20/E/2025\*\*](#) del 26 gennaio 2025, in cui l’istante ha affidato ad una società i lavori di ristrutturazione, ampliamento e realizzazione di nuovi spazi all’interno dei propri edifici, nei confronti della quale i verificatori hanno riscontrato **l’erronea fatturazione di alcune prestazioni in regime di inversione contabile**, ai sensi dell’[\*\*art. 17, comma 6, lett. ater\), D.P.R. n. 633/1972\*\*](#), esigendo il **pagamento della relativa IVA**.

L’istante ha chiesto all’Agenzia quale sia la **modalità di recupero dell’IVA addebitata dal prestatore a titolo di rivalsa**, ai sensi dell’[\*\*art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972\*\*](#), e che l’istante stesso ha già versato all’Erario per la **quota-parte non ammessa in detrazione per effetto del pro rata**, di cui all’[\*\*art. 19, comma 5, D.P.R. n. 633/1972\*\*](#).

In base alla procedura prevista dal citato [\*\*art. 60, comma 7, D.P.R. n. 633/1972\*\*](#), l’istante è tenuto ad effettuare il **pagamento dell’IVA addebitata in via di rivalsa dal prestatore** mediante la fattura integrativa emessa, ai sensi dell’[\*\*art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633/1972\*\*](#), per ciascun periodo d’imposta oggetto di accertamento. Dopodiché, l’istante può esercitare il **diritto alla detrazione della medesima imposta alle condizioni esistenti al momento di effettuazione delle originarie operazioni**, ossia applicando all’IVA addebitata in rivalsa il **pro rata di detrazione relativo a ciascun periodo d’imposta oggetto di accertamento**.

L’Agenzia ha, quindi, respinto la soluzione interpretativa prospettata dall’istante, secondo cui la detrazione andrebbe **esercitata applicando la percentuale di detrazione del periodo d’imposta in cui è corrisposta l’IVA di rivalsa**.

Non è, altresì, consentito recuperare in detrazione, **direttamente in sede di dichiarazione annuale**, quanto già versato a **seguito dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile**, poi riaddebitato in rivalsa dal prestatore, in deroga alle disposizioni che limitano il diritto a detrazione, in presenza di un pro rata.

Al fine di garantire la neutralità dell’IVA, tuttavia, detto importo può essere **chiesto a rimborso**, ai sensi dell’[\*\*art. 30-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972\*\*](#), secondo cui il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, **entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima** ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. In tale circostanza, il presupposto per la restituzione deve essere individuato nel **momento in cui si è perfezionata la definizione degli avvisi di accertamento da parte del prestatore**, da cui consegue il versamento dell’IVA non dovuto in capo all’istante.

Infine, l’Agenzia ha precisato che, qualora la **parte di IVA indetraibile versata con riferimento alla fattura originaria** sia stata considerata **onere deducibile ai fini delle imposte dirette**, l’IVA oggetto di rimborso costituirà una **sopravvenienza attiva**.



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Redditi di capitali prodotti all'estero nel nuovo rigo RM31**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

### Violazione delle norme in tema di monitoraggio fiscale

Strumenti e strategie di difesa

Scopri di più



Un **rgo storico** contenuto nella dichiarazione dei redditi è sempre stato il **rgo RM12** della sezione V del **quadro RM**.

Questo rigo ha da sempre accolto i **redditi di natura finanziaria prodotti all'estero**. L'anno scorso lo stesso ha fatto capolino come **rgo L8** anche nel **Modello 730/2024 per il 2023**.

Nel **Modello redditi 2025 per il 2024** e nel **Modello 730/2025 per il 2024** i 2 righi sono stati trasfusi rispettivamente nei **rghi RM 31** (modello redditi) ed **M31** (modello 730).

La compilazione non muta, rispetto al passato, per cui nella **colonna 1** bisogna indicare la tipologia di reddito secondo le varie categorie elencate nell'appendice delle istruzioni. Ricordiamo, tra le più ricorrenti, il **codice G** relativo agli **interessi attivi dei conti correnti** e il **codice H** relativo ai **dividendi**.

La **colonna 2** accoglie il **codice Paese estero desumibile dalla tabella** che viene utilizzata anche per indicare il **Paese estero** da indicare in **colonna 3 nel quadro RW**. La colonna 3 accoglie il reddito da dichiarare mentre la **casella 4** richiede l'**aliquota da applicare**, aliquota che spesso è il **26%**. L'imposta va versata con il **codice tributo 1242**. La stessa emerge nella colonna 8.

Una riflessione va fatta in tema di **credito IVCA (colonna 5)**. L'indicazione del credito in detta colonna comporta lo **scomputo dello stesso dall'imposta sostitutiva**. Si badi, tuttavia, che, come indicato nella [\*\*risposta a interpello n. 145/E/2020\*\*](#), la compilazione di questa casella riguarda **l'imposta sul valore dei contratti assicurativi** per cui la stessa emerge solo nel caso in cui vi sia un intermediario italiano che **detiene una polizza estera**, peraltro nel particolare caso in cui **venga meno il mandato fiduciario**.

Si badi che la **casella non può essere utilizzata per recuperare le ritenute subite all'estero sui dividendi**, in quanto l'Amministrazione finanziaria è da sempre orientata nel senso di negare la **scomputabilità di tale credito**. Lo stesso, peraltro, non può trovare accoglimento **nemmeno nel quadro CE**. Detto quadro è, infatti, destinato ad accogliere, quale credito di imposta, le **imposte**



estere scomputabili dall'IRPEF, ma non anche dalle imposte sostitutive.

**La via più opportuna per recuperare le suddette ritenute è quella di chiederle a rimborso all'Agenzia delle Entrate e impugnare il silenzio diniego dell'Agenzia stessa.** L'esito si annuncia tutto sommato vittorioso in sede contenziosa. Si ricorda, al riguardo, che il credito è riconosciuto solamente **se la Convenzione prevede che il credito d'imposta viene negato** in ipotesi di assoggettamento dei redditi a **tassazione sostitutiva su opzione del contribuente**. Poiché la **tassazione sostitutiva** sui dividendi e sulle plusvalenze non avviene su opzione del contribuente, ma avviene di **default per previsione normativa**, il **credito risulta in generale scomputabile**.

Si devono, tuttavia, considerare **2 aspetti**. In primo luogo, ci sono alcune Convenzioni, come ad esempio quella con la **Romania**, che **non riconoscono il credito nemmeno se il reddito è assoggettato a tassazione sostitutiva**, a prescindere da **un'opzione del contribuente**. Inoltre, il credito per le imposte pagate all'estero è riconosciuto sempre sul presupposto che la **Convenzione riconosca la potestà impositiva nel Paese della fonte**. Pertanto, ove fosse previsto nell'articolo 10, relativo ai dividendi, che il **Paese della fonte non deve operare alcuna ritenuta in uscita sugli stessi**, non vi è alcun margine per poter recuperare un'eventuale ritenuta erroneamente applicata dal **sostituto estero come credito d'imposta**.

Ad analoghe conclusioni si giunge anche in tema di **plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni che, peraltro, non troverebbero accoglimento nell'RM31, bensì nel quadro RT del Modello Redditi o nel quadro T del modello 730**.

In questo caso, infatti, si ricorda che, quantomeno per le partecipazioni detenute in società non immobiliari, le convenzioni **prevedono generalmente la potestà impositiva esclusiva del Paese del venditore**.

#### Figura n. 1 – Il rigo RM31 e M31



SEZIONE II-A Redditi ad imposta sostitutiva							
Redditi di Capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	RM31	1	Tipo	Codice Stato estero	3	Ammontare reddito	,00
					4	Aliquota %	5
						Credito IVCA	,00
						Proventi particolari	Opzione per la tassazione ordinaria
						,00	,00

M31 REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA							
M31	REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA	1	Tipo	Codice Stato estero	3	Ammontare reddito	,00
					4	Aliquota %	5
						Credito IVCA	,00
						Proventi particolari	Opzione per la tassazione ordinaria
						,00	,00

Ricordiamo, infine, che, pur in assenza di una **puntuale indicazione nelle istruzioni della dichiarazione dei redditi**, il rigo accoglie anche i redditi da “pilastri svizzeri” **soggetti alla tassazione sostitutiva del 5%**. In questo caso, risultano ancora valide le indicazioni della [risposta a interpello n 418/E/2021](#) del 18 giugno per cui, in relazione al secondo pilastro:

- nella **colonna 1** si deve riportare la **causale residuale “1”**;
- nella **colonna 2** il codice dello **Stato estero “071”** (corrispondente alla Svizzera);
- l’importo verrà versato con il **codice tributo “1242”**.



## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***Il rebus del reddito catastale imponibile per il socio di società semplice agricola***

di Alberto Tealdi, Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

### **Terreni in agricoltura**

Scopri di più

Quello che l’Agenzia delle Entrate ha potuto fare con la **FAQ** dello scorso **24 giugno 2025** “Applicazione soglie di esenzione redditi dominicali e agrari società semplice agricola IAP” è stato intervenire per **correggere una gestione alquanto discutibile della suddetta esenzione**.

Tutto nasce dal **D.L. 15/2023**, c.d. Decreto Milleproroghe, che all’[art. 13, comma 3-bis](#), ha previsto una **proroga** per i periodi d’imposta **2024 e 2025** dell’**esenzione IRPEF** per i **redditi agrari e dominicali** dei **coltivatori diretti** e degli **IAP** iscritti alle **rispettive previdenze agricole**, agevolazione inizialmente prevista dalla Legge di bilancio 2017 ([art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016](#)).

Nel prorogare l’esenzione il Decreto Milleproroghe ha fissato **nuovi parametri** rispetto all’integrale esenzione precedentemente ammessa e, in particolare, ha previsto che **redditi agrari e dominicali** concorrono alla formazione del **reddito complessivo nelle seguenti proporzioni:**

- **fino a 10.000 euro esenzione totale;**
- **oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro esenzione del 50%;** e
- **oltre 15.000 euro non è più stata concessa alcuna esenzione.**

Con la [circolare n. 7/E/2017](#), l’Agenzia delle Entrate aveva precisato come l’allora **esenzione totale** fosse applicabile **anche** alle «**società semplici** che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche – in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale – **redditi fondiari**». Tale previsione ha fatto sì che, **dal periodo d’imposta 2017 in avanti**, le **società semplici agricole** nei loro **prospetti di riparto** avessero **specifici campi** per **suddividere** **redditi fondiari imponibili**, oppure **non imponibili**, a **seconda della qualifica professionalizzante agricola o meno dei singoli soci**.

Arrivando ai giorni nostri, l’Amministrazione finanziaria, nella predisposizione dei **modelli dichiarativi 2025**, come si rileva dalle relative **istruzioni** dove ha **riportato** testualmente quanto indicato nella [circolare n. 7/E/2017](#), ha **gestito** le **soglie** di esenzione non in capo ai



singoli soci coltivatori diretti o IAP, ma **direttamente** in capo alla **società semplice**. Questo *modus operandi* ha generato non pochi **problemI e perplessità** agli operatori in quanto, nel caso di **società semplice** con **2 soci, uno** con i requisiti **professionalizzanti** e l'altro no, vi era, ad esempio, il **dubbio** se l'esenzione potesse essere **utilizzata tutta dal socio agevolabile**, oppure solo in **proporzione alla sua quota di partecipazione**. L'Agenzia delle Entrate, nella suddetta **FAQ**, ha risposto che, **qualora vi sia capienza**, dal punto di vista di redditi fondiari ripartiti dalla società semplice, la **quota di esenzione non utilizzata** dal socio **senza requisiti professionalizzanti** può essere **imputata** al **socio coltivatore diretto o IAP**. Tutto questo, ovviamente, ha generato **caos** all'interno delle software house, le quali, partendo dal dettato delle istruzioni, avevano, nella normalità dei casi, **adottato l'imputazione sulla base della quota di partecipazione**. Ma questa risposta, condivisibile nella misura in cui accettiamo l'impostazione errata a monte da parte dell'Amministrazione finanziaria, **genererà molto probabilmente degli interventi "manuali"** sui dichiarativi in quanto vi sono aspetti che il software non può gestire.

Tenuto conto che l'esenzione in commento ha, comunque, un "**tetto**" **legato alla singola persona fisica**, vale a dire che ogni **coltivatore diretto o IAP** nella propria dichiarazione, vuoi per redditi fondiari ricevuti per trasparenza, vuoi per redditi fondiari derivanti dall'esercizio diretto dell'attività agricola, **non può superare** complessivamente le **soglie di esenzione** sopra riportate, nel momento in cui riceve **per trasparenza un reddito fondiario imponibile già "nettizzato" dell'esenzione** e al suo reddito complessivo **concorrono altri redditi fondiari** sia per trasparenza, che per conduzione diretta di fondi, **dovrà** al momento della **determinazione del reddito imponibile** ricostruire tutta la **catena** per **risalire** alla **quota di esenzione già eventualmente imputata** sui redditi ricevuti per trasparenza per **non rischiare di andare ad utilizzare due volte la medesima esenzione**, applicandola nuovamente su **redditi fondiari da riparto** sui quali è già stata applicata dalla società semplice.

Sarebbe stato tutto molto più semplice e lineare **gestire la norma agevolativa direttamente in capo ai soci** nelle loro singole dichiarazioni dei redditi applicando, qualora coltivatori diretti o IAP, **l'esenzione sui redditi fondiari dichiarati indipendentemente dalla loro provenienza**, evitando la possibilità, oggi molto concreta, di errore. Considerato che la stessa **norma di detassazione** si applicherà anche al **periodo d'imposta 2025**, si auspica che il prossimo anno nel predisporre i modelli dichiarativi venga seguita la via più ovvia e semplice, evitando anche così all'Agenzia delle Entrate di intervenire cammin facendo.